Sentenza n. 153/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37947 proposto dal sig. XX (c.f. XX) nato a XX di il XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo (c.f. LRNDNL66A19E506V – pec danilo@pec.studiolorenzo.eu**)** – ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla Via 47° Reggimento Fanteria n. 4

CONTRO

- Ministero della Difesa (c.f. 80234710582), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia *ope legis*

- -I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108 della dipendenza da servizio di infermità

Visto il codice di giustizia contabile;

Udito il legale dell'INPS all'udienza del 16 giugno 2026, assente parte ricorrente ed il Ministero della Difesa.

FATTO

Il ricorrente, appartenente al Corpo dell'Aeronautica militare dal XX, dopo aver esposto la propria carriera professionale (da pag.1 a pag.3 del ricorso introduttivo), dando contezza dei corsi formativi e dei servizi prestati, e dopo aver rappresentato lo stress cagionatogli dall'espletamento di dette mansioni a causa di turnazioni altalenanti per sopperire all'esiguità del personale, soggezione a sbalzi termici, perfrigerazioni, umidità nonché intemperie, passando dal caldo torrido a venti gelidi, nonché la continua esposizione a sostanze pericolose attesa la presenza di sostanze chimiche nei laboratori ove svolgeva il proprio servizio, riferiva che, dell'avvenuta puntura di un insetto, in data XX, sulla prima falange del dito indice della mano sinistra che gli provocava una forte allergia, con conseguente perdita della sensibilità e mobilità delle dita nonché forti pulsazioni tra il torace e la mano che hanno generato malesseri e torpori insopportabili.

Sottopostosi a visita medica gli veniva accertata una *"Infezione mano sinistra da presumibile puntura d'insetto avvenuta nel posto di lavoro il giorno XX"*

Riferiva, poi, che in data XX, si recava presso il Pronto soccorso di XX ove veniva accertato un XX acuto, con conseguente ricovero d'urgenza nel reparto di terapia intensiva del nosocomio. Si sottoponeva, successivamente a un'angioplastica e stent con referto che rilevava quanto segue: *"T.C.: di buon calibro, esente da lesioni, IVA: di buon calibro, di lungo decorso, occlusa alla fine del tratto prossimale con tardiva opacizzazione del vado a valle (che presenta stenosi critica al tratto medio) per via di circoil collaterali XX. CX: inizialmente di buon calibro, prosegue in un ramo MO di buon calibro e distribuzione, esente da* XX*, XX: XX, di buon calibro, ateromasica, presenta*

stenosi critica dell'80% circa al terzo tratto prima della XX".

Veniva dimesso in data XX il ricorrente veniva dimesso con la diagnosi: *"XX anteriore, XX e stent medicati XX multipli su IVA media prossimale; XX si XX; XX sistemica. Motivo del ricovero e decorso clinico: paziente con familiarità per XX, ex XX, con XX, in terapia con cortisonici ed antistaminici per XX; giungeva alla nostra osservazione per XX, rialzo dei marcatori di XX e riscontro all'ECG di alterazioni. In data XX veniva sottoposto a coronarografia che documentava stenosi su IVA medio prossimale con posizionamento di multipli XX".*

A seguito di ulteriore ricovero nel settembre XX, veniva poi dimesso con la diagnosi: "*XX post-infartuale in sog. con XX critica XX già trattato mediante rivascolarizzazione percutanea. Buon esito a distanza di pregressa XX".*

In data XX il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "*XX (XX").*

Tuttavia con parere del XX il C.V.C.S. non riteneva la patologia ascrivibile a causa di servizio; conseguentemente l'intimato Ministero della Difesa ha rigettato la relativa domanda.

Ha, quindi, censurato il provvedimento in questione contestando l'argomentazione fornita dal Comitato per la Verifica delle cause di servizio che ha ritenuto di escludere la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in ragione del fatto che la stessa potrebbe derivare da fattori multipli e che non sussisterebbero specifiche situazioni di effettivo disagio, di responsabilità ovvero di *surmenage* psico-fisico eccedenti l'ordinario impegno sui luoghi di lavoro, benché meno a titolo di concausa efficiente per non aver ingiustamente ritenuto che i fatti di servizio svolti potessero assurgere a causa ovvero

concausa efficiente e determinante dell'insorta infermità.

Ha nuovamente elencato le mansioni svolte e i relativi carichi di responsabilità e stress, dando rilevanza, poi, anche all'episodio della puntura dell'insetto già evidenziata nelle premesse in fatto.

Ha richiamato, poi, una perizia del XX, prodotta in atti, nella quale l'indagine effettuata dal medico incaricato avrebbe posto in rilievo la dipendenza della causa di servizio, quanto meno sotto il profilo concausale, dell'infermità lamentata.

Ha concluso, quindi, chiedendo il riconoscimento della causa di servizio "*ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità*", nonché l'accertamento del diritto al "*riconoscimento del trattamento privilegiato di reversibilità a far data dal collocamento in quiescenza"*

Si è costituita l'amministrazione della Difesa, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In particolare, con la relazione ministeriale allegata alla memoria difensiva è stata chiesta l'estromissione dal giudizio nonché l'integrazione del contraddittorio dell'INPS. Nel merito è stata rilevata l'assenza di alcuna concausalità fra il servizio prestato e la patologia lamentata, evidenziando che

Con riferimento alle patologie indicate in ricorso, per le quali al ricorrente è già stato riconosciuto un diverso beneficio per dipendenza da causa di servizio in relazione a una patologia di spondiloartrosi e, pertanto, l'ulteriore richiesta di riconoscimento della cardiopatia non inciderebbe sull'esistenza del diritto al trattamento privilegiato.

All'esito dell'udienza del 27 gennaio 2026, nel corso della quale la difesa del ricorrente aveva chiesto un rinvio al fine di controdedurre alla difesa

ministeriale, questo Giudice, con ordinanza del 3 febbraio 2026, n.5 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.

L'amministrazione previdenziale si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente richiesto l'accertamento in questione ai fini del "trattamento privilegiato di reversibilità" che presuppone il decesso del dante causa.

Ha poi eccepito l'assenza della domanda amministrativa e la carenza di interesse, non avendo il ricorrente maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza.

Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 16 giugno 2026 la difesa del ricorrente non ha inteso presenziare. La difesa dell'INPS si è riportata agli scritti difensivi; anche l'Avvocatura dello Stato non ha presenziato all'udienza

DIRITTO

Alla luce degli atti di causa questo Giudice ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso legata alla formulazione della domanda del ricorrente volta a ottenere il trattamento privilegiato di reversibilità in quanto trattasi di evidente errore materiale.

Dalla complessiva lettura dell'atto appare evidente che il ricorso è finalizzato al riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata ordinaria.

Tuttavia, nel merito deve rilevarsi che la prospettazione di parte ricorrente si limita a dare contezza dei servizi e delle mansioni prestate, dando rilevanza, sotto il profilo concausale, all'episodio della puntura di insetto da cui è

scaturita l'infezione della mano sinistra giudicata guaribile in sette giorni quale causa scatenante della patologia di cui è causa.

Al predetto evento, infatti, ha fatto seguito, poi, l'esecuzione della XX e i successivi esiti descritti in ricorso.

Tuttavia ritiene questo Giudice che l'episodico fenomeno ivi indicato, unitamente alla effettiva ordinarietà delle mansioni espletate induca a ritenere non fornita dal ricorrente la prova del supposto nesso di causalità fra il servizio prestato e la patologia cardiopatica sofferta.

Alcuna correlazione appare dimostrata, in realtà, fra l'infezione alla mano (che nel certificato medico si ritiene sia stata "presuntivamente" causata da una puntura di insetto durante l'orario di lavoro) e la predetta patologia.

Anche durante tutto il corso del servizio prestato, non è mai stato individuato né evidenziato, nei XX anni precedenti all'esame coronarografico del XX, alcun episodio idoneo a corroborare la tesi sostenuta dal ricorrente.

I lamentati profili di stress legati al luogo di lavoro, agli orari lavorativi e alla sottoposizione a sostanze chimiche appaiono delle mere affermazioni di principio in alcun modo suffragate da alcun riscontro probatorio anche di natura presuntiva

Sotto altro profilo non hanno rilievo le circostanze fattuali riguardanti l'aver prestato la propria attività lavorativa di vigilanza in zone ove erano situati anche un Centro di Prima Accoglienza e un Centro di Permanenza Temporanea adibiti all'accoglimento dei profughi e degli immigrati sbarcati sulle coste del sud Italia, in quanto rientrante fra le normali attività cui possono essere preposti i militari, nonché l'aver prestato servizio presso l'aeroporto di Palermo per un periodo di soli XX giorni nel XX - ritenuto da parte ricorrente

immediatamente successivo alla strage di XX - a distanza di ben sei anni dal predetto evento.

Trattasi di elementi che, invero, non soddisfano il requisito minimo probatorio richiesto per poter confutare il parere impugnato che, invero, proprio alla luce della documentazione fornita, ha sostenuto l'impossibilità di ritenere sussistente la causa di servizio *"…in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio, per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa, associata ed ad ipertensione arteriosa sistemica, che determina un'ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro con disfunzione sistolica e diastolica dello stesso; poiché l'XX così come l'XX possono derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi, responsabilità o surmenage psico-fisico a tal punto eccedenti gli ordinari impegni della comune attività d'istituto da rivestire un valido ruolo XX, ancorché alla stregua di mera concausa efficiente e determinante"*.

Trattasi di motivazione scevra da contraddizioni che, alla luce della documentazioni in atti, ritiene questo Giudice essere pienamente condivisibile.

Né, al riguardo, soccorre il parere medico legale prodotto – peraltro già in sede di procedimento amministrativo – dal ricorrente in quanto, sotto il profilo dei servizi svolti non sembra dare effettiva contezza di particolari situazioni di

disagio conseguenti a impegni esulanti le normali attività di istituto cui il ricorrente era preposto.

Conformemente a quanto sostenuto dalle amministrazioni resistenti questo Giudice ritiene non affatto assolto l'onere probatorio in capo al ricorrente che si è limitato ad indicare genericamente le attività svolte senza in alcun modo argomentare, in maniera compiuta, in ordine alle ragioni specifiche per le quali la patologia in questione sia da ascrivere a causa di servizio, indicando sommariamente le attività prestate e richiamando, altrettanto genericamente, condizioni climatiche, disagi e condizioni di lavori particolari che, invero, sono chiaramente legati al normale servizio prestato, senza alcuna ulteriore valutazione anche medico legale in ordine a particolari eventi che possano aver influito, sotto il profilo concausale, sulle condizioni del ricorrente in relazione alla patologia lamentata.

In definitiva, i documenti prodotti in giudizio non forniscono alcun elemento medico legale utile idoneo a sorreggere le diverse ragioni di parte attrice, non essendo evidenziati, se non in maniera estremamente generica, quali particolari condizioni o eventi particolarmente disagiati il ricorrente abbia dovuto affrontare rispetto a quelli connessi all'ordinario espletamento dei servizi prestati e correlati ai doveri rientranti nel ruolo ricoperto.

Colgono nel segno, quindi, le argomentazioni fornite al riguardo dalle difese delle amministrazioni resistenti e sulle quali alcuna replica è stata versata in giudizio neanche oralmente in ragione dell'assenza del ricorrente all'udienza finale.

In assenza di idoneo supporto probatorio, non può accogliersi la richiesta istruttoria di CTU in quanto, in sostanza, va data continuità al principio

secondo il quale "*Né la carenza dell'impianto probatorio potrebbe essere compensata tramite consulenza tecnica d'ufficio, stante il principio della domanda e di disponibilità delle fonti di prova. La C.T.U. è, infatti, non è una prova vera e propria (cfr. Cass. n. 996/1999), bensì un mezzo istruttorio, nonché uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. n. 3351/1987). Come già rilevato anche dalla giurisprudenza di questa corte (Sez. Giur. Calabria, n. 14/2022), la C.T.U. non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr., altresì, Cass., n. 4755/1999).*" (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, 11 marzo 2022, n.30).

Alla stregua di quanto sopra esposto, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.

Spese compensate

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 26/06/2026

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 26/06/2026 IL GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 26/06/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente